

Verifiche fiscali, libero accesso presso locali utilizzati da ENC e Onlus

A seguito del DL n. 16/2012, ai fini dell'accesso è sufficiente l'autorizzazione «interna» del capo ufficio o comandante del corpo

I militari e gli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria possono **accedere**, previa semplice autorizzazione del comandante o del capo ufficio, presso i **locali** utilizzati dagli **enti non commerciali** e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). A prevederlo è il Decreto "semplificazioni fiscali" (DL 16/2012), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo scorso.

Come noto, la disciplina del **potere di accesso** presso i locali dei contribuenti è recata, ai fini **IVA**, dall'articolo 52 del DPR 633/1972, a cui peraltro rimanda l'articolo 33 del DPR 600/1973, per quanto concerne le imposte dirette. L'art. 52 citato individua sostanzialmente tre **distinte categorie di locali di accesso**, che risultano graduate in funzione della tutela offerta dall'ordinamento al soggetto sottoposto a controllo: nei locali destinati **soltanto** all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, i verificatori possono accedere previa **semplice autorizzazione** del capo ufficio o comandante del corpo da cui dipendono; qualora i predetti locali siano, però, contestualmente adibiti anche ad abitazione ("ad **uso promiscuo**"), l'accesso richiede, oltre alla summenzionata autorizzazione "interna", anche quella del **Procuratore della Repubblica**, che tuttavia si configura nella sostanza come un "atto dovuto"; infine, vi è la categoria "residuale" di accesso presso i "**locali diversi** da quelli indicati" in precedenza (abitazione, *in primis*), per cui è previsto che il potere in oggetto possa essere esercitato soltanto in presenza dell'autorizzazione "interna" e di quella del Procuratore della Repubblica, che però, in tale ipotesi, può essere rilasciata "soltanto in caso di **gravi indizi di violazioni**" delle norme tributarie.

L'accesso presso i **locali degli enti non commerciali e delle Onlus**, prima del Decreto sulle semplificazioni fiscali, era equiparato, come precisato nella relazione illustrativa, a quello presso il **domicilio privato** di un contribuente e, quindi, s'inseriva nella categoria residuale sopra illustrata. Pertanto, l'accesso presso tali enti, sotto il profilo della prassi operativa, era molto **difficoltoso**, atteso che richiedeva a priori che l'Amministrazione finanziaria individuasse i gravi indizi di violazione delle norme tributarie per ottenere l'autorizzazione all'accesso dal PM.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

Veste giuridica spesso utilizzata per mascherare attività commerciali

Con l'articolo 8, comma 22, del DL 16/2012, il Legislatore ha modificato il citato articolo 52 del DPR 633/1972, inserendo tra i locali appartenenti alla categoria per cui è necessaria la **sola autorizzazione "interna"** del capo ufficio o del comandante, ossia quelli destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, anche "quelli utilizzati dagli **enti non commerciali** e da quelli che godono dei benefici" di cui al DLgs. 460/1997 (si tratta delle **agevolazioni** previste dall'articolo 111-ter del TUIR, relative all'esenzione da imposte sul reddito, nonché dall'articolo 10 del DPR 633/1972, per talune esenzioni IVA).

Nella relazione illustrativa al DL 16/2012 è stato osservato che tale intervento si è reso necessario perché la particolare veste giuridica degli enti non commerciali e delle Onlus è stata "spesso **indebitamente utilizzata**" da soggetti che hanno mascherato vere e proprie **attività commerciali**, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste dallo specifico regime di tali enti.

(fonte Eutekne)